

Circolare n. 15/2024/MI

Roma, 25 ottobre 2024

Alle Società Acap

*c.a. Sigg. Presidenti/Amm.ri Delegati*

*c.a. Sigg. Direttori Generali*

*c.a. Sigg. Direttori del Personale*

e, p.c.: Al Consiglio Direttivo Acap

Oggetto: "Bonus" € 100 in favore dei lavoratori dipendenti – Circolare Agenzia delle Entrate 10/10/2024.

Come noto, l'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito in legge 7 ottobre 2024, n. 143 prevede l'erogazione di una indennità per l'anno 2024 di importo pari a 100 euro (denominato dagli organi di informazione anche come "Bonus Natale"), in favore dei lavoratori dipendenti per i quali ricorrono determinate e tassative condizioni economiche e familiari.

Tali condizioni, che devono sussistere congiuntamente, sono le seguenti:

- reddito complessivo per l'anno 2024 non superiore a 28.000 euro;
- il lavoratore abbia un coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato);
- l'imposta lorda sui redditi di cui all'articolo 49 del T.U.I.R., percepiti dal lavoratore sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato T.U.I.R.

L'importo non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, ed è rapportato al periodo di lavoro svolto nel corso dell'anno.

I datori di lavoro, in quanto sostituti di imposta, riconoscono l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità a seguito di richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.

In sede di conguaglio è a carico sempre dei datori di lavoro la verifica circa la spettanza dell'indennità, provvedendo al recupero qualora si riveli non spettante.

SEDE

00144 Roma - Via del Poggio Laurentino, 11  
Tel. 06 99 69 579 - Fax 06 99695712

[acap@associazione-acap.org](mailto:acap@associazione-acap.org)  
[www.associazione-acap.org](http://www.associazione-acap.org)


Si allega in merito la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/2024 del 10 ottobre scorso, recante alcune precisazioni utili, per quanto di competenza dell'Agenzia (in particolare sui requisiti familiari e sui redditi utili ai fini del limite indicato).

Tra le precisazioni dell'Agenzia si evidenzia in particolare:

- l'irrilevanza della tipologia contrattuale: l'indennità spetta, in funzione del periodo di lavoro svolto nel corso dell'anno 2024, anche in favore dei lavoratori con contratto a tempo determinato;
- nessuna riduzione proporzionale dell'importo è prevista in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
- in caso di pluralità di rapporti di lavoro a tempo parziale, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati solo una volta (il lavoratore individua il datore cui chiedere la somma, certificando i giorni di lavoro prestati presso altri datori);
- in caso di più rapporti di lavoro successivi nel corso del 2024 con diversi datori di lavoro, il lavoratore deve presentare la richiesta all'ultimo datore, cioè a quello erogante l'importo, certificando debitamente i precedenti rapporti di lavoro ai fini della determinazione della somma spettante.

Nel rinviare alla lettura della Circolare dell'Agenzia delle Entrate, si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti.

Il Segretario  
(Donatello Miccoli)  


Allegato